

PROGETTO MANAGER DI RETE TEMPORANEO
BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DI RETI DI IMPRESE

ALLEGATO A AL DECRETO

Sommario

1. FINALITÀ E AMBITI D'INTERVENTO	2
2. DEFINIZIONI	2
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	3
4. SOGGETTI BENEFICIARI	3
5. PROGETTI E ATTIVITÀ AMMISSIBILI	4
6. TERMINE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
7. SPESE AMMISSIBILI	5
8. FORMA E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	6
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	8
11. RENDICONTAZIONE FINALE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	10
12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	11
13. DECADENZE E RINUNCE	11
14. MONITORAGGIO E CONTROLLI	11
15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	12
16. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196	12
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
18. DISPOSIZIONI FINALI	13
19. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE	13
APPENDICE ISTRUZIONI DE MINIMIS – RETI SENZA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA	14
APPENDICE ISTRUZIONI DE MINIMIS – RETI CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA	16

1. FINALITÀ E AMBITI D'INTERVENTO

Regione Lombardia - Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione -, nell'ambito del Programma Ergon, promuove la realizzazione di una iniziativa denominata Progetto Manager di Rete Temporaneo.

Il Progetto Manager di Rete Temporaneo è finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo ed il consolidamento delle reti di impresa esistenti in Regione Lombardia - e registrate nell'apposita sezione del Registro delle imprese entro il 31/07/2014 - attraverso l'inserimento temporaneo della figura di un "manager di rete" esterno, in grado di intervenire in affiancamento alla Rete di imprese sulla base di uno specifico progetto di sviluppo presentato dalla Rete stessa.

Per la realizzazione del Progetto Manager di Rete Temporaneo sono previsti:

- a) l'emanazione del presente Bando (di seguito per brevità "**il Bando**") rivolto alle Reti di Impresa (di seguito per brevità "**Reti**") interessate ad intraprendere un percorso di crescita e consolidamento;
- b) la selezione, mediante l'"**Avviso per la selezione di Professionisti**" approvato con il d.d.u.o. n. 2444 del 27/03/2015, dei manager di rete temporanei, che saranno inseriti in un **elenco** appositamente costituito;
- c) l'avvio della fase di realizzazione dei progetti presentati dalle Reti attraverso un percorso che, in un arco temporale di massimo 6 mesi consecutivi, porti le Reti a strutturare il progetto pianificato di crescita e consolidamento e/o a completarne alcune fasi grazie al servizio di consulenza personalizzata.

Le Reti interessate a partecipare al presente Bando dovranno presentare un sintetico progetto di consolidamento e sviluppo della Rete, descrivendo le azioni che intendono attivare (con focus particolare sulle attività di innovazione e/o di internazionalizzazione e/o di riorganizzazione interna della Rete così come meglio specificato al successivo articolo 5), gli obiettivi di breve e di medio/lungo periodo che intendono raggiungere nonché le principali attività che intendono svolgere col supporto dei Professionisti, scelti dalle Reti nell'ambito dell'elenco costituito a seguito della selezione mediante l'avviso di cui al d.d.u.o. n. 2444/2015, per giungere fino alla redazione di un business plan di rete strutturato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Bando i termini di seguito indicati hanno, sia al singolare che al plurale, il significato loro di seguito attribuito:

- **Bando**: il presente avviso;
- **BURL**: il Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, disponibile, tra l'altro, sul sito Internet <http://www.bollettino.regione.lombardia.it/>;
- **contratto di rete**: contratto sottoscritto ai sensi dell'art 3, commi 4 ter e seguenti del DL n.5/2009, convertito con Legge n.33/2009, integrato e modificato dall'art.1 della L.99/2009 e dall'art.42 del DL n.78/2010, convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010 e successivamente modificato dall'art.45 del DL n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.n.134/2012 e successivamente integrato e modificato dall'art.36 commi 4 e 4bis del DL n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012;
- **regolamento de minimis**: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- **impresa unica**: l'insieme delle imprese fra le quali esiste (ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013) almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di

nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

- **progetto:** la proposta di crescita e consolidamento della rete volta a raggiungere, grazie al supporto del Manager di Rete Temporaneo ("il Professionista"), una serie di obiettivi di breve periodo e propedeutica alla formalizzazione di un business plan triennale di Rete;
- **sistema informativo:** il sistema informativo di Regione Lombardia per la presentazione telematica delle domande di partecipazione al presente Bando, accessibile all'indirizzo <https://www.siage.regione.lombardia.it/>
- **soggetti beneficiari:** soggetti in possesso dei requisiti previsti che, a seguito della presentazione della domanda, vengono ammessi al contributo a fondo perduto;
- **responsabile del procedimento amministrativo:** il Dirigente della Unità Organizzativa Competitività, Imprenditorialità e Accesso al credito; Direzione Generale Attività produttive, Ricerca e Innovazione; Regione Lombardia;
- **termine di realizzazione delle attività di progetto:** la data di conclusione delle attività di progetto corrispondente alla data dell'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuta dalla Rete nel rispetto dei vincoli indicati dal Bando (massimo 6 mesi dalla data di concessione del contributo e comunque non oltre il 30/11/2015).

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del Bando, stabilita dalla D.G.R. n. 3019 del 16/01/2015, è pari ad euro 1.200.000,00 e potrà ulteriormente aumentare in conseguenza della verifica delle rendicontazioni finali dei progetti finanziati a valere sui bandi Ergon Azione 1 di cui al DDUO n. 8950 del 04/10/2011, Ergon Azione 2 di cui al DDUO n. 6780 del 21/07/2011 e agli atti ad essi collegati.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse alle agevolazioni previste dal presente Bando:

- le micro, piccole, medie¹ e grandi imprese aderenti ad un contratto di rete sottoscritto e registrato nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante (avente efficacia) entro il 31/07/2014, **con o senza soggettività giuridica;**

che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere attive;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non operare in uno dei settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis";
- rispettare i massimali previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis".

I requisiti di ammissibilità sopra elencati dovranno essere posseduti da tutte le imprese aderenti al contratto di rete e, nel caso in cui la rete sia dotata di soggettività giuridica, anche dalla rete stessa,

¹ Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005).

pena l'inammissibilità della domanda.

Alla data di presentazione della domanda, al contratto di rete, inoltre, dovranno obbligatoriamente aderire **almeno 3 imprese**.

Al momento dell'erogazione del contributo, inoltre, pena la decadenza totale del contributo stesso, le suddette imprese e, nel caso in cui la rete sia dotata di soggettività giuridica anche la rete stessa, dovranno:

- avere sede legale e/o unità operativa attiva in Lombardia;
- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Tra i soggetti aderenti al contratto dovrà essere individuato un **soggetto mandatario in qualità di capofila**. Nel caso di reti non dotate di soggettività giuridica, il soggetto mandatario-capofila sarà individuato tra le imprese costituenti la rete; nel caso di reti dotate di soggettività giuridica, il soggetto mandatario-capofila sarà rappresentato dalla rete stessa.

Il capofila si farà carico:

- di coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti a questo conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- gestire i flussi informativi verso Regione Lombardia;
- contrattualizzare il Professionista scelto tra quelli inseriti nell'apposito elenco regionale istituito con il relativo Avviso;
- corrispondere al Professionista gli importi pattuiti per le prestazioni svolte relativamente al progetto approvato.

5. PROGETTI E ATTIVITÀ AMMISSIBILI

I soggetti beneficiari dovranno presentare una proposta progettuale corredata dagli atti che attestino la sussistenza del contratto di rete e il conferimento al soggetto capofila del mandato di rappresentanza dell'aggregazione medesima a presentare il progetto.

I progetti presentati dovranno riguardare piani di sviluppo e consolidamento della Rete relativi a percorsi di innovazione e/o di internazionalizzazione e/o di riorganizzazione interna (si indicano a titolo di esempio le seguenti attività: strategia, programmi operativi, studi e analisi della potenzialità della rete in termini di prodotti e mercati target; strutturazione del proprio business anche nei mercati esteri; attività di marketing e comunicazione; innovazione tecnologica, ricerca e trasferimento tecnologico, sviluppo sperimentale, innovazione del processo, innovazione organizzativa); dovranno inoltre descrivere gli obiettivi di breve e di medio-lungo periodo che si intendono raggiungere nonché le principali attività che si intendono svolgere col supporto del Professionista.

Sono ammissibili le attività volte a tradurre (attraverso il supporto del Professionista) il progetto di consolidamento e sviluppo della Rete in un business plan di rete formalizzato. Il business plan di rete dovrà avere orizzonte temporale almeno triennale e dovrà inoltre indicare esplicitamente quali iniziative di innovazione, quali di internazionalizzazione, quali di riorganizzazione interna intende attivare la Rete e quantificare gli impatti sulle attività di rete di ciascuna iniziativa.

Sono altresì ammissibili le attività svolte dalla rete in collaborazione con il Professionista a supporto del raggiungimento degli obiettivi di breve periodo indicati all'interno del progetto di consolidamento e sviluppo ammesso a beneficio.

Il contributo per ogni rete è unico. Non è ammessa la presentazione contemporanea, da parte della stessa Rete richiedente, di più domande di partecipazione. Le ulteriori domande di partecipazione

potranno essere presentate solo a seguito di comunicazione di rinuncia da parte della Rete stessa o della pubblicazione di esito istruttorio negativo.

6. TERMINE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine ultimo di realizzazione delle attività è fissato in un massimo di 6 (sei) mesi dalla data di concessione del contributo.

Le attività dovranno comunque terminare entro e non oltre il termine ultimo del 30/11/2015.

E' esclusa la possibilità di concedere proroghe ai suddetti termini.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese sostenute relative al costo contrattuale di inserimento del Professionista scelto tra quelli inseriti nell'apposito elenco regionale istituito con il relativo Avviso, ivi compresi gli oneri fiscali e previdenziali.

Non sono considerate ammissibili:

- spese quietanzate per contanti e per assegni;
- spese sostenute tramite compensazioni di debiti e crediti e in natura;
- spese fatturate tra soggetti aderenti alla medesima Rete;
- spese effettuate e/o fatturate ai soggetti beneficiari dal legale rappresentante, dai soci (persone fisiche e giuridiche) o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi sociali delle imprese della rete e della rete stessa;
- spese effettuate e/o fatturate ai soggetti beneficiari da società con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con le imprese della rete e con la rete stessa;
- spese effettuate e/o fatturate ai soggetti beneficiari da società che abbiano in comune con le imprese della rete e con la rete stessa, soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre i costi in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (per esempio: motivi di affinità e parentela).

Ai fini degli obblighi di rendicontazione previsti dal presente Bando tutte le spese devono:

- derivare da contrattualizzazione tra il capofila e il Professionista da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione/fornitura, l'importo, la pertinenza rispetto alle attività ammissibili di cui all'articolo 5, i termini di realizzazione, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute dal capofila tra la data di stipula del contratto con il Professionista e il termine di realizzazione delle attività così come indicato all'articolo 6 e comunque in data non antecedente a quella di inoltro della domanda di ammissione a contributo;
- essere relative ad attività svolte a partire dalla data di inoltro della domanda di contributo ed entro i termini indicati all'articolo 6;
- essere quietanzate entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di conclusione delle attività di progetto (coincidente con la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa) e comunque entro il termine massimo del 30/12/2015;
- essere imputate al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Si precisa che potranno essere considerati ammissibili contratti tra il capofila e il Professionista stipulati antecedentemente alla data di inoltro della domanda di contributo; in tali casi, tuttavia, nel contratto originario o in eventuali atti integrativi successivi alla stipula originaria dovrà essere evidente che l'oggetto della prestazione professionale sia a vantaggio della Rete, fermi restando i rimanenti obblighi sopra elencati.

8. FORMA E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis".

L'agevolazione sarà concessa sotto forma di **contributo a fondo perduto** nella misura massima dell'**80%** delle spese relative al costo contrattuale previsto per l'impiego del Professionista e comunque fino ad un massimale di euro **40.000,00** di contributo concedibile per ogni Rete. L'importo minimo del costo contrattuale previsto e ammesso a contributo per l'impiego del Professionista non potrà essere inferiore ad euro **15.000,00**.

Il contributo sarà erogato al capofila in unica soluzione sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata in conformità alla normativa di contabilità regionale. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione la spesa ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa, il contributo erogabile verrà proporzionalmente rideterminato, purché siano garantite le caratteristiche del progetto ammesso e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo. In ogni caso non potrà essere erogato un contributo superiore a quello originariamente concesso.

Per approfondimenti relativi alle modalità di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario e alle modalità di verifica del rispetto delle soglie previste dal regolamento *de minimis* per le **reti senza soggettività giuridica** si rimanda all'Appendice "**Istruzioni de minimis – Reti senza soggettività giuridica**".

Per approfondimenti relativi alle modalità di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario e alle modalità di verifica del rispetto delle soglie previste dal regolamento *de minimis* per le **reti con soggettività giuridica** si rimanda all'Appendice "**Istruzioni de minimis – Reti con soggettività giuridica**".

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata **esclusivamente** per mezzo del sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo web:

<https://www.siage.regione.lombardia.it/>

a partire dalle ore 10.00 del 19/05/2015.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo SiAge verrà resa disponibile la modulistica che dovrà essere utilizzata per la partecipazione al presente Bando.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti nel Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo SiAge alla data di apertura dell' avviso (per accedere alla manualistica relativa al presente Bando si dovrà cliccare sul pulsante "dettaglio" e si verrà indirizzati al seguente link: www.agevolazioni.regione.lombardia.it. Dopo aver scelto nel menu a sinistra la voce "per le imprese" si potrà selezionare il presente Bando e sarà possibile scaricare la relativa manualistica).

Prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando, il capofila deve:

- a) registrarsi on-line sul sito <https://www.siage.regione.lombardia.it/> al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo;
- b) successivamente, provvedere all'inserimento nel predetto sito delle informazioni relative al profilo;

- c) attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative;
- d) una volta ottenute le credenziali di accesso al Sistema Informativo e aver effettuato il “log-in”, compilare on line la domanda che sarà disponibile nella apposita sezione del Sistema Informativo;
- e) inviare tramite il Sistema Informativo - seguendone la specifica procedura - tutta la documentazione prevista, apponendo la propria firma elettronica o la firma digitale ove richiesto.

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del capofila.

Durante la compilazione on line della domanda di partecipazione, il capofila dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- a) scheda tecnica del Progetto, sottoscritta elettronicamente o digitalmente dal soggetto capofila (da cui si possano desumere: descrizione della rete e delle singole imprese aderenti, obiettivi del Progetto, principali azioni di consolidamento e sviluppo previste, modalità di coinvolgimento del Professionista, ecc.);
- b) dichiarazioni sottoscritte elettronicamente o digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderente alla Rete (o soggetto da questo appositamente delegato) e/o dall’Organo Comune della Rete dotata di soggettività giuridica;
- c) dichiarazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nell’esercizio in corso e nei due precedenti da ciascun soggetto rilevante ai fini dei controlli di cui all’articolo 8 (tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte elettronicamente o digitalmente);
- d) mandato di rappresentanza al soggetto capofila (con sottoscrizioni autografe) oppure, nel caso di reti dotate di soggettività giuridica, estratto del contratto di rete o atto equivalente da cui risulti l’attribuzione dei poteri alla rete stessa;
- e) copia del contratto di rete registrato entro e non oltre il 31/07/2014 e degli eventuali atti seguenti relativi a variazioni intervenute nella Rete.

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando, relativa alle precedenti lettere a), b), c) e d).

La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopra descritte e il mancato caricamento elettronico dei documenti (di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

SiAge genererà un modulo di domanda di partecipazione (“modulo di adesione”) che dovrà essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma elettronica o digitale da parte del legale rappresentante del capofila e caricato elettronicamente sul Sistema Informativo.

Successivamente al caricamento su SiAge del modulo di adesione debitamente sottoscritto, la Rete richiedente dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati (VISA e Mastercard) accedendo all’apposita sezione on line del Sistema Informativo.

Le domande di partecipazione al presente Bando potranno essere, infine, trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi riportate ai precedenti paragrafi. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l’ora di protocollazione elettronica da parte del Sistema Informativo.

Il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperto **sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 3 e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 31/07/2015.**

Non saranno valutate le domande pervenute oltre tale termine.

10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate viene effettuata in base alla **procedura valutativa a sportello**, secondo **l'ordine cronologico di ricezione** delle stesse sul Sistema Informativo.

L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria tecnica. L'istruttoria formale e tecnica delle domande verrà condotta da un Nucleo di Valutazione nominato con apposito provvedimento che si avvarrà dell'eventuale supporto di Società appartenenti al Sistema Regionale da definirsi e nominare con apposito provvedimento.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 delle Reti richiedenti e la completezza documentale delle domande di partecipazione

L'istruttoria tecnica dei Progetti ritenuti formalmente ammissibili sarà effettuata sulla base dei criteri sintetizzati nella seguente griglia di valutazione:

CRITERI E SOTTOSCRITERI VALUTAZIONE PROGETTI CRESCITA E CONSOLIDAMENTO RETI	VALORE MAX	PESO	PUNTI MAX
A. QUALITÀ ED INNOVATIVITÀ DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE			15
A1. Coerenza tra obiettivi della proposta progettuale e obiettivi del Bando	5	1x	5
A2. Innovatività dei contenuti dalla proposta progettuale	5	1x	5
A3. Identificazione dei rischi insiti nella proposta progettuale (analisi SWOT)	5	1x	5
B. CHIAREZZA E CONCRETEZZA NELLA IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEL PIANO PROGETTUALE			30
B1. Chiarezza e concretezza nell'identificazione degli obiettivi della proposta progettuale	5	1x	5
B2. Coerenza interna del progetto (allineamento tra iniziative avviate/da avviare, attività programmate, risultati attesi in relazione all'entità del contributo richiesto)	5	3x	15
B3. Coerenza e bilanciamento tra le competenze specifiche della Rete e quelle richieste per affrontare il mercato di riferimento	5	2x	10
C. VALORIZZAZIONE DEL SUPPORTO DEL MANAGER DI RETE TEMPORANEO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			30
C1. Contributo del Manager di Rete Temporaneo previsto nelle attività della proposta progettuale	5	3x	15
C2. Benefici conseguibili dalla Rete attraverso l'introduzione del Manager di Rete Temporaneo	5	3x	15
D. IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE APPARTENENTI ALL'AGGREGAZIONE			25
D1. Capacità della proposta progettuale di supportare la crescita della Rete e delle singole imprese aderenti	5	2x	10
D2. Capacità della proposta progettuale di supportare il consolidamento della Rete e delle singole imprese aderenti	5	2x	10
D3. Incremento atteso della capacità innovativa e della competitività delle imprese della Rete	5	1x	5
TOTALE VALUTAZIONE			100

Non saranno ammissibili a contributo Progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

La fase di istruttoria formale e tecnica delle domande sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di partecipazione al Bando.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta della Rete richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di decadenza della domanda.

Al termine delle fasi istruttorie, il Nucleo di Valutazione procederà alla trasmissione degli esiti dell'istruttoria formale e tecnica al Responsabile del Procedimento che li approverà con proprio provvedimento entro un termine massimo di 15 giorni solari. Il decreto di approvazione degli esiti istruttori sarà pubblicato sul sito internet www.attivitaproductive.regione.lombardia.it e sul BURL e i suddetti esiti istruttori saranno comunicati ai capofila delle reti.

Le Reti beneficiarie, entro 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, devono:

- comunicare l'accettazione dell'agevolazione tramite l'apposito modulo presente nel Sistema Informativo SiAge;
- allegare a sistema copia del contratto di consulenza, stipulato con il Professionista scelto dalla Rete nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 1;
- allegare a sistema la dichiarazione del capofila in tema di antiriciclaggio, utilizzando il modulo presente nel Sistema Informativo SiAge.

La copia del contratto dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del capofila e dal Professionista.

11. RENDICONTAZIONE FINALE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini della liquidazione del contributo spettante, i capofila delle Reti dovranno produrre una rendicontazione delle spese e una rendicontazione tecnica nel rispetto dei principi e delle condizioni descritte nel presente articolo e nel precedente articolo 7.

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa:

- fattura/e emessa/e dal Professionista con il quale è stato stipulato il contratto di consulenza;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento del servizio: bonifico/i ed estratto/i conto corrente bancario.

Ai fini della rendicontazione delle spese è necessario allegare nel Sistema Informativo SiAge, utilizzando l'apposita funzione di Rendicontazione, la/e copia/e elettronica/elettroniche del/i giustificativo/i di spesa e della/e relativa/e quietanza/e.

Prima del caricamento nel Sistema Informativo SiAge dovrà essere apposta in modo indelebile su tutti i documenti giustificativi di spesa originali (fatture) la seguente dicitura attestante l'imputabilità della spesa: *"Spesa agevolata a valere sul Bando per la selezione di progetti di crescita e consolidamento di Reti di Imprese, ID progetto _____"*.

La rendicontazione tecnica è costituita dalla relazione finale sulle attività svolte dalla Rete con il supporto del Professionista redatta conformemente ai template presenti nel Sistema Informativo SiAge e dal business plan di rete redatto conformemente al template, anch'esso presente nel Sistema Informativo SiAge.

La documentazione completa relativa alla rendicontazione delle spese e alla rendicontazione tecnica dovrà essere inviata attraverso il Sistema Informativo SiAge, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di chiusura delle attività di progetto (coincidente con la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa) e comunque entro il termine massimo del 30/12/2015.

Sul Sistema Informativo verrà reso disponibile il manuale d'uso per il corretto svolgimento della procedura di rendicontazione.

Entro il suddetto termine, le Reti beneficiarie dovranno inviare attraverso il Sistema Informativo SiAge anche la richiesta di erogazione del contributo completa della seguente documentazione:

- a) dichiarazione del capofila per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC (utilizzando il modulo presente sul Sistema Informativo SiAge), come previsto all'articolo 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011;
- b) dichiarazioni di tutte le imprese aderenti al contratto di rete e, nel caso in cui la rete sia dotata di soggettività giuridica, anche dalla rete stessa di non essere destinatari, al momento dell'erogazione del contributo, di un ordine di recupero pendente per effetto di una

- precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- c) dichiarazioni relative ad eventuali variazioni intervenute successivamente alla data di richiesta di contributo;
 - d) questionario di customer satisfaction.

L'erogazione del contributo sarà effettuata entro 60 giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti i documenti indicati.

12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono inoltre obbligati a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel Bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste da Regione Lombardia;
- c) assicurare che le attività previste dal Progetto si avviino e vengano realizzate nei termini stabiliti dal Bando;
- d) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al Progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- e) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni della propria sede legale e/o dell'unità operativa;
- f) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti lo status dei soggetti aderenti alle Reti beneficiarie;
- g) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) compilare il questionario di valutazione dell'iniziativa disponibile sul sistema informativo alla conclusione del progetto o alla richiesta di erogazione del contributo;
- i) rendersi disponibili a partecipare ad iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell'intervento regionale in relazione ai progetti agevolati ai sensi del presente Bando.

13. DECADENZE E RINUNCE

La Rete beneficiaria può rinunciare al contributo, ossia alla realizzazione del Progetto, in qualsiasi momento e darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: attivaproduttive@pec.regione.lombardia.it.

Con decreto dirigenziale, il contributo viene dichiarato decaduto:

- a) in caso di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari;
- b) qualora non vengano rispettati dai soggetti beneficiari gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nelle modalità realizzative, al Progetto presentato e alle dichiarazioni rese;
- c) nel caso in cui almeno una delle imprese della Rete e/o la Rete stessa non risulti essere in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di sede legale e/o unità operativa attiva in Lombardia;
- d) nel caso in cui almeno una delle imprese della Rete e/o la Rete stessa risulti essere destinataria, al momento dell'erogazione del contributo, di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

14. MONITORAGGIO E CONTROLLI

I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti

disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti ed oggetto di istruttoria.

15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul B.U.R.L., sul Sistema Informativo SiAge (<https://www.siage.regione.lombardia.it/>) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica manager.reti@regione.lombardia.it.

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on line per la compilazione della domanda è possibile contattare il **numero verde 800.131.151** attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

16. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell'istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a contributo, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopracitata legge. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi previsti nel presente Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003 si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1- 20124 Milano.

Il responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1- 20124 Milano.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Via T. Taramelli n. 26 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e in particolare:

- ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto elenco sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del presente procedimento è individuato nel Dirigente pro tempore della U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito – Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

19. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

Data/Periodo	Scadenze e adempimenti
Ore 10.00 del 19/05/2015	Apertura sportello per la presentazione delle domande di contributo
Data di invio della domanda di contributo	Inizio periodo di ammissibilità delle spese
Ore 12.00 del 31/07/2015	Termine ultimo per la trasmissione delle domande di contributo e per l'assolvimento degli obblighi di bollo
60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica della domanda di partecipazione al Bando	Termine per la conclusione dell'istruttoria (salvo richieste integrazioni)
15 giorni solari successivi alla trasmissione degli esiti dell'istruttoria formale e tecnica al Responsabile del Procedimento	Termine massimo per l'approvazione degli esiti istruttori con apposito provvedimento
30 giorni solari successivi alla data di pubblicazione del decreto di concessione sul BURL	Termine per l'accettazione del contributo e la trasmissione del contratto di consulenza stipulato con il Professionista scelto
Sei mesi successivi alla data di concessione del contributo.	Termine ultimo per la realizzazione delle attività di progetto e per l'ammissibilità delle spese (comunque entro e non oltre il 30/11/2015)
30 giorni successivi al termine di realizzazione delle attività di progetto (coincidente con la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa)	<ul style="list-style-type: none"> • Termine ultimo per la quietanza delle spese (comunque entro e non oltre il 30/12/2015) • Termine ultimo per l'invio della documentazione di rendicontazione e di richiesta di erogazione del contributo (comunque entro e non oltre il 30/12/2015)
60 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo completa di tutta la documentazione	Liquidazione del contributo

APPENDICE ISTRUZIONI DE MINIMIS – RETI SENZA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Con riferimento al rispetto delle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 nel caso di **reti senza soggettività giuridica**, si evidenzia che il contributo totale richiesto a valere sul presente Bando verrà ripartito tra tutte le imprese aderenti al contratto di rete in parti uguali; ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, sarà necessario che, grazie al contributo ricevuto e diviso in parti uguali tra le imprese, le stesse a livello individuale non superino il massimale.

Con riferimento alle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 si richiama quanto segue.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa (intesa come impresa unica) non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui sopra, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Con riferimento al controllo si evidenzia quanto segue.

Ai fini della concessione le imprese aderenti al contratto di rete devono rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 come previsto negli appositi allegati al bando.

La Regione si riserva di controllare il contenuto delle dichiarazioni ai fini della revoca del contributo per le singole imprese.

Con riferimento al cumulo degli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 si richiama quanto segue.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

APPENDICE ISTRUZIONI DE MINIMIS – RETI CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Con riferimento al rispetto delle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 nel caso di **reti con soggettività giuridica**, si evidenzia che **le verifiche verranno effettuate in funzione delle casistiche di seguito individuate:**

- a) **reti con soggettività giuridica e contratto di rete che impone influenza dominante (diritto esercitato in virtù di un contratto o di una espressa clausola all'interno di uno statuto) sulle imprese aderenti:** se la consulenza è a favore di tutte le imprese e dei rapporti delle imprese nella rete, tale rete è assimilabile alla nozione di impresa unica, di cui all'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1407/2013; pertanto ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, è necessario verificare la somma dei contributi della rete e delle singole imprese della rete ricevuti nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti; l'intero contributo sarà imputabile alla sola rete, mentre nulla sarà imputabile alle singole imprese;
- b) **reti con soggettività giuridica, contratto di rete che non impone influenza dominante sulle imprese aderenti e vantaggio derivante dalla consulenza del Professionista in capo alla sola Rete:** se la consulenza riguarda solo la rete e le proprie funzioni di coordinamento amministrativo/funzionale senza prevedere consulenza a favore delle funzioni delle singole imprese e dei rapporti tra le imprese e la rete, ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, è necessario verificare il *de minimis* ricevuto dalla rete nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti; l'intero contributo sarà imputabile alla sola rete, mentre nulla sarà imputabile alle singole imprese;
- c) **reti con soggettività giuridica, contratto di rete che non impone influenza dominante sulle imprese aderenti e vantaggio derivante dalla consulenza del Professionista in capo sia alla Rete, sia alle imprese aderenti al contratto:** se la consulenza riguarda le funzioni di coordinamento amministrativo/funzionale della rete nonché i rapporti tra le singole imprese e la rete e/o anche le funzioni e l'attività delle singole imprese, il contributo della consulenza sarà imputabile alla rete ed alle singole imprese in parti uguali; ai fini del calcolo della soglia per la verifica del superamento del massimale del *de minimis*, sarà necessario che, grazie al contributo della consulenza ricevuto e diviso in parti uguali, i singoli soggetti (rete e singole imprese) a livello individuale non superino il massimale.

Con riferimento alle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 si richiama quanto segue.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa (intesa come impresa unica) non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui sopra, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Con riferimento al controllo si evidenzia quanto segue.

Ai fini della concessione le imprese e le reti con soggettività giuridica devono rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 come previsto negli appositi allegati al bando.

La Regione si riserva di controllare il contenuto delle dichiarazioni ai fini della revoca del contributo per le singole imprese o reti.

Con riferimento al cumulo degli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 si richiama quanto segue.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.